

Al Comune di Tiriolo
Piazza Italia
88056 TIRIOLO (CZ)

OGGETTO: Richiesta di accesso alla documentazione tecnica a supporto di una domanda di condono edilizio.

Il comune di Tiriolo (CZ), con mail in data 12 giugno 2008, ha chiesto un parere in merito alla richiesta d'accesso alla documentazione tecnica di un terzo a supporto della domanda di condono edilizio, il cui procedimento amministrativo non si è ancora concluso. La domanda d'accesso del richiedente è stata motivata dalla necessità di tutelare le proprie posizioni giuridiche nel corso di un procedimento giurisdizionale in atto.

In relazione alla questione posta all'esame di questa Commissione si rileva, preliminarmente, la "diversità" della posizione, riguardo al diritto di accesso, del cittadino residente rispetto a quello non residente nel Comune, che dà luogo ad un "doppio regime", secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 241/90 e quanto invece prescritto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000.

Infatti, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che, per poter accedere, il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267 del 2000, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all'articolo 10 non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Ciò premesso, l'accesso alla documentazione tecnica allegata al procedimento di condono ancor prima dell'emanazione del provvedimento definitivo, se la richiesta (d'accesso) proviene da un cittadino residente, discende dal disposto del citato art. 10, secondo cui tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Tale norma, secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa Commissione, viene interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso nei confronti degli enti locali, tanto più che l'accessibilità in senso ampio risulta funzionale ad assicurare "il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" e, da ultimo, ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali.

Se invece l'istanza proviene da cittadino non residente, l'accesso al documento di cui al caso in esame va riconosciuto ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7 della legge 241/90. A tenore di tale ultima disposizione, infatti, l'accesso deve essere comunque garantito ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, circostanza questa che, secondo quanto esposto nella richiesta di parere, ricorre nel caso di specie.

Alla c.a. del Dott.
Vicesegretario Generale
del Comune di Trieste
Palazzo Granatieri
Largo dei Granatieri, 2
34100 TRIESTE

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso ad un progetto di opera pubblica formulata da un consigliere comunale del Comune di Trieste.

Il Comune di Trieste ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale abbia diritto di accedere al progetto relativo ad un'importante opera pubblica ancora in corso di istruttoria, manifestando dubbi sull'ostensibilità del progetto sull'assunto che questo costituisca un atto endoprocedimentale di una procedura non ancora definita.

Anzitutto, giova ricordare che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dall'art 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 è più ampio rispetto a quello previsto dall'art 10 dello stesso decreto e dall'art 22 delle legge n 241/90, comprendendo "tutte le notizie ed informazioni" che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato al fine di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento.

Da ciò consegue necessariamente che al consigliere comunale è riconosciuto *un diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione", non dovendo il consigliere motivare specificamente la propria richiesta di informazioni, poiché altrimenti la p.a. diverrebbe arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione e al perseguimento dei fini collettivi.

Infatti, il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare che il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini: quest'ultimo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; il primo è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (C.d.S., Sez. V, decisione 9.10.2007, n. 5264).

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego – salvi i casi in cui i rappresentanti politici locali agiscano per esigenze personali, per il perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.

L'ampia latitudine del diritto dei consiglieri comunali di controllare l'operato dell'ente locale determina, di riflesso, che l'accesso può in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione (arg ex C.d.S., Sez. V, 2.9.2005, n. 4471 cit.) ricomprendendo anche i progetti di opera pubblica. Del resto, tale atto "formato dalla pubblica amministrazione o, comunque, utilizzato ai fini dell'attività amministrativa" rientra nell'ambito della categoria dei

PLENUM 4 GIUGNO 2009

documenti amministrativi definita dall'art 22 co. 1 lett. d) legge n 241/90 (cfr., di recente, Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza 18.03.2008, n. 1363).

Vale la pena di aggiungere che, anche ove si ritenesse che il progetto che il consigliere comunale chiede di conoscere rientri nell'ambito dell'attività di programmazione e pianificazione dell'ente locale, non può operare la normativa generale recante i casi di esclusione dal diritto di accesso, applicandosi nella specie la disciplina speciale, decisamente più favorevole, dettata dall'art. 43 d.lgs. citato.

Alla luce delle ragioni esposte, la Commissione ritiene accessibile il documento, non potendo la natura endoprocedimentale degli atti costituire una valida giustificazione per il diniego.

Al Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Risorse Umane
Piazza Bracci n. 1
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso richiesto da una RSU a pareri legali redatti da professionisti esterni al Comune nel corso di una trattativa sindacale per la revisione di clausole del contratto integrativo decentrato.

Il Comune di San Lazzaro di Savena chiede di conoscere se una RSU abbia il diritto di accesso a due pareri legali, redatti da professionisti esterni al Comune nell'ambito di una trattativa sindacale di revisione del contratto integrativo decentrato. Ha rappresentato, in particolare, che dai predetti pareri legali emergeva l'illegittimità di clausole contrattuali attinenti a compensi e indennità varie, tanto che, in via di autotutela, il dirigente preposto al settore aveva sospeso l'erogazione degli emolumenti in attesa di comporre il negoziato con le OO.SS.-R.S.U. L'amministrazione ha manifestato forti dubbi sull'ostensione dei pareri in quanto gli elementi in essi evidenziati costituirebbero la base della potenziale difesa delle ragioni dell'ente sia nel contenzioso in atto con le organizzazioni sindacali e i singoli lavoratori avverso la determina di sospensione delle indennità sia per l'eventuale futuro contenzioso, rimanendo ancora aperto il negoziato sindacale sulla revisione del contratto collettivo.

Va preliminarmente osservato che non vi sono particolari dubbi sulla titolarità in capo all'organizzazione sindacale di un interesse qualificato all'accesso né del resto pare averne l'amministrazione istante. *Ad abundantiam*, si osserva che la motivazione addotta in prima istanza dalla RSU non appare generica, essendo volta a tutelare un interesse proprio del sindacato, quale soggetto rappresentativo di interessi collettivi e dunque facendo emergere quell'interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

Quanto, invece, al merito della questione prospettata, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il diritto di accesso ai pareri legali acquisiti dall'amministrazione può essere esercitato solo nel caso in cui la consulenza giuridica, acquisita nell'ambito dell'istruttoria, abbia valenza endoprocedimentale, ossia costituisca uno degli elementi che hanno condizionato la scelta effettuata dall'amministrazione; laddove, invece, il parere sia chiesto al fine di definire i margini per la proposizione di un'azione giudiziaria (dopo l'avvio di un contenzioso o dopo l'inizio di attività tipiche della fase precontenziosa), il documento deve ritenersi sottratto all'accesso, posto che l'amministrazione deve poter fruire, nel procedimento giurisdizionale che ha reso opportuna l'acquisizione della consulenza, di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento (Cons Stato, Sez. V, 2. 4.2001, n. 1893; Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200; analogamente T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 luglio 2003, n. 893).

Più in particolare, può ritenersi *ius receptum* il principio per cui qualora un professionista abbia redatto un parere a favore dell'amministrazione, detto parere è disciplinato dalle norme sul diritto di accesso unicamente in caso di inserimento dello stesso all'interno di una procedura istruttoria e se richiamato esplicitamente nella motivazione del provvedimento finale con l'indicazione della sua funzione. Solo così il parere professionale perde la sua natura di rapporto privatistico e viene inserito nel

PLENUM 4 GIUGNO 2009

diritto di accesso (cfr T.A.R. Lombardia-Milano Sez. I, 12/12/2003, n. 5804; C.d.S. Sez. IV, 13/10/2003, n. 6200).

Nel caso in esame, è indubbio che i pareri dei professionisti che l'associazione sindacale chiede di visionare, oltre a costituire un passaggio procedimentale istruttorio essendo stati acquisiti dall'amministrazione in relazione alla valutazione di eventuali illegittimità afferenti alcune indennità previste dalle clausole del contratto integrativo decentrato, sono stati esplicitamente richiamati nella motivazione del provvedimento amministrativo di sospensione degli emolumenti. Da ciò consegue che i predetti pareri legali, in quanto oggettivamente correlati ad un procedimento, sono pur sempre soggetti all'accesso, non rilevando la mancata definizione della trattativa sindacale in corso o l'esistenza di un contenzioso in atto o in potenza con le OO.SS.-R.S.U. o con i singoli lavoratori.

Alla stregua di queste considerazioni, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso sia da accogliere.

Alla Prefettura di Caserta
Piazza Vanvitelli, 5,
81100 CASERTA

Al Sindaco
del Comune di Baia e Latina
Via XX Settembre
81010 BAIA E LATINA (CE)

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata da un consigliere comunale ai permessi di costruire rilasciati a privati cittadini del Comune di Baia e Latina, con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

Il Prefetto di Caserta, interessato dal Sindaco del Comune di Baia e Latina, chiede se un consigliere comunale possa accedere alla copia dei permessi di costruire rilasciati a privati, completi di progetti tecnici allegati e se sia possibile, per il consigliere, avvalersi di un consulente di parte di propria fiducia.

Quanto al primo quesito, giova ricordare che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali dall'art 43 co. 2 d.lgs. n. 267/2000 è più ampio rispetto a quello previsto dall'art 10 dello stesso decreto e dall'art 22 della legge n 241/90, comprendendo "tutte le notizie ed informazioni" che possano essere d'utilità all'espletamento del mandato al fine di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento.

Da ciò consegue necessariamente che al consigliere comunale è riconosciuto *un diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione", non essendo il consigliere tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inerente all'esercizio del mandato perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (C.d.S., Sez. V, sentenza n. 7900/2004).

Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini: quest'ultimo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese; il primo è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale o provinciale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito (C.d.S., Sez. V, decisione 9.10.2007, n. 5264).

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego – salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa – determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Il diritto di accesso del consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo

PLENUM 4 GIUGNO 2009

mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929). Nemmeno possono essere opposte alla sua richiesta esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ex art 43 co. 2 d.lgs. n 267/2000 (cfr C.d.S. n 5879/2005).

Ciò non esclude, peraltro, che anche il diritto all'informazione del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità di esercizio: oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, resta l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Alla luce dei principi esposti, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere sia da accogliere entro i limiti indicati.

Quanto al secondo quesito, la Commissione, come già affermato in un precedente parere (reso nel plenum dell'11 febbraio 2008), ritiene che non si rileva la possibilità per il consigliere comunale di esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

Al Segretario del
Comune di Reggio Emilia
Dott.
Piazza C. Trampolini n. 1
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Con mail del 2 ottobre 2008 il Segretario del Comune di Reggio Emilia rappresentava molto sommariamente alla scrivente Commissione che un cittadino aveva presentato al competente Servizio del Comune richiesta di ricovero della propria madre, non autosufficiente, in apposita struttura residenziale protetta, ma il punteggio attribuito alla documentazione prodotta non aveva consentito all'interessata di accedere alla struttura.

Pertanto, il richiedente aveva presentato domanda di accesso agli atti relativi alla procedura in questione, ma la suddetta istanza era stata accolta per tutto quanto concerne i provvedimenti regolamentari del Comune, nonché la valutazione dettagliata della documentazione prodotta (anche con riferimento al punteggio assegnato), non si era ritenuto invece possibile accoglierla per la parte relativa all'elenco/graduatoria dei ricoverati, perché, trattandosi comunque di persone non autosufficienti, sarebbe comunque emerso il dato riferito allo stato di salute, senza alcuna possibilità di oscurarlo.

Peraltro, il Comune aveva fatto presente all'accedente la possibilità di riconsiderare la richiesta qualora fosse stata collegata alla "tutela di un diritto costituzionalmente garantito che prevalesse su quello alla tutela dei dati sensibili", quale ad esempio quello di cui all'art. 24 Cost.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comune chiedeva alla Commissione un parere sulla correttezza del comportamento tenuto nella vicenda.

Occorre rilevare preliminarmente che attesa l'estrema genericità e sommarietà della richiesta formulata non è possibile a questa Commissione pronunciarsi puntualmente in relazione al caso di specie cui si fa riferimento.

Tuttavia, in linea generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l'accesso – qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, ed ovviamente nei limiti esso è necessario alla difesa di quell'interesse – deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo (come oggi prevede espressamente il 7° comma dell'art. 24, legge n. 241 del 1990) tutte le volte che vengono in considerazione *dati comuni*.

Nel caso in cui, invece, come nella fattispecie vengono in rilievo *dati sensibili* o, meglio ancora, *dati idonei a rivelare lo stato di salute*, l'accesso è consentito (secondo quanto previsto dal medesimo art. 24, 7° comma) soltanto nei limiti in cui l'ostensione sia "strettamente indispensabile" e "se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003). Nel bilanciamento tra gli interessi in conflitto la giurisprudenza ha precisato che tale bilanciamento deve avvenire in concreto, verificando se il diritto che si intende far

PLENUM 4 GIUGNO 2009

valere o difendere attraverso l'accesso sia di rango almeno pari a quello della riservatezza.

Del resto, la sintesi di quanto espresso – ed a cui codesto Comune dovrà attenersi in caso di riformulazione dell'istanza – è fornita dal novellato 7° comma dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, che ora stabilisce con chiarezza, come più volte ricordato da questa Commissione, il diverso rapporto di “durezza” tra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Comune di Irsina
Corso Canio Musacchio
75022 IRSINA (MT)

OGGETTO: Parere su richiesta di rilascio copia di atti attestanti la permanenza in capo a ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi necessari per l'esecuzione del contratto di appalto.

Il Comune di Irsina chiede a questa Commissione se sia consentito a ditta non aggiudicataria l'accesso agli atti concernenti la permanenza del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti soggettivi (specificatamente, l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) per la continuazione del servizio integrato di igiene urbana conferito a seguito della gara.

Alla istanza di accesso si è opposta la ditta aggiudicataria controinteressata e lo stesso Comune rileva un difetto di interesse da parte della ditta istante in quanto "l'eventuale presunta mancanza delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio" in questione non può determinare il subentro della stessa ditta, atteso che il bando di concorso non ha previsto la possibilità del subentro.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dal Comune di Irsina non abbia giuridico fondamento. Infatti, a parte l'esistenza di un interesse proprio del Comune a verificare che il servizio affidato con la gara in oggetto sia eseguito da una ditta in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e, conseguentemente, dell'interesse generale alla regolarità, trasparenza e imparzialità dell'attività comunale, la ditta accedente, contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di parere, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale dato che, pur non potendo subentrare automaticamente nell'appalto per effetto della decadenza della ditta aggiudicataria, può sempre partecipare alla successiva gara che il Comune dovrebbe indire nell'eventualità che l'attuale ditta aggiudicataria non fosse più in possesso dei requisiti legali.

Comune di Serra San Quirico
Piazza della Libertà, 1
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

OGGETTO: Richiesta accesso in materia di attività estrattiva.

Il Comune di Serra San Quirico ha rilasciato a due ditte aventi sede nello stesso Comune due autorizzazioni per la realizzazione di un complesso progetto che prevede "l'estrazione di calcare massiccio sia in sotterraneo che all'esterno". Due gruppi di imprese che esercitano attività estrattiva di altro tipo di materiale in altri Comuni delle Marche hanno inoltrato ricorso al T.A.R. contro la delibera autorizzativa del Consiglio comunale. Contemporaneamente le ditte ricorrenti hanno chiesto copia della documentazione amministrativa e tecnica inerente le due autorizzazioni rilasciate.

Il Comune di Serra San Quirico chiede se le ditte in questione hanno diritto all'accesso richiesto, considerato che: a) non sarebbero titolari, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), di un interesse diretto, concreto ed attuale, "in quanto non sono direttamente coinvolte nel procedimento amministrativo che ha portato il Comune a rilasciare le autorizzazioni per cui è causa, anche se naturalmente potrebbero subire effetti economici negativi dalle nuove attività". Nella nota inviata a questa Commissione, il Comune fa alcune considerazioni di merito per avvalorare la tesi dell'inesistenza del diritto delle ditte accedenti e chiede infine se "nel momento in cui è pendente il giudizio dinnanzi al T.A.R. è possibile chiedere e acquisire documenti successivi e consequenziali a quello impugnato".

Esaminata la ponderosa documentazione trasmessa a corredo della richiesta di parere, questa Commissione ritiene che nessun valido motivo giuridico potrebbe giustificare il rigetto della domanda di accesso in oggetto. Infatti, l'autorizzazione a svolgere attività estrattiva collegata, come nella specie, all'esecuzione di un progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale, costituisce l'atto finale di un procedimento amministrativo disciplinato nelle sue varie fasi da normativa regionale che si apre con la presentazione di progetti da parte di ditte operatrici del settore nell'ambito del PPAR (Piano Paesistico Regionale) e che prevede la necessaria valutazione di impatto ambientale. Questi due aspetti del complesso procedimento amministrativo sono di per sé sufficienti – senza addentrarci nel dettaglio normativo della specifica materia – per riconoscere una posizione giuridica qualificata delle ditte istanti sotto un duplice profilo: quello della tutela di un interesse diretto, in quanto operatrici del settore e legittime presentatrici di uno specifico progetto, e quello della tutela dell'ambiente che, per quanto riguarda il diritto all'accesso, è esteso a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto (art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 e art. 3-sexies del d.lgs. n. 152/2006).

Quanto, infine, al diritto di acquisire documenti in pendenza di un giudizio, la giurisprudenza amministrativa si è da tempo espressa in senso affermativo, cfr., C.d.S., Sez. VI, 29.07.2004, secondo cui "Non osta alla proponibilità dell'istanza di accesso la pendenza di altro giudizio nel quale l'istante assume sia rilevante la produzione della documentazione richiesta e nel quale la predetta documentazione potrebbe essere acquisita ad opera del giudice competente a conoscere la controversia".

Comune di Serra San Quirico
Piazza della Libertà, 1
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

OGGETTO: Quesito in merito accesso atti in materia edilizia.

Il progettista e direttore dei lavori di riparazione e miglioramento sismico (legge n. 61/98) di un edificio sito nel Comune di Serra San Quirico (AN), dopo aver rinunciato alla prosecuzione dell'incarico ha chiesto l'accesso ad atti edilizi successivamente presentati da altro libero professionista (compresa l'autorizzazione ad una variante al progetto originario) ed approvati dal Comune. L'accedente ha motivato la sua richiesta con la necessità della tutela giudiziaria in sede penale e civile, specificando, per quanto riguarda la sede civile, che gli elaborati di cui chiedeva copia avrebbero dovuto essere prodotti in Tribunale "onde vedersi riconosciuto il diritto a riscuotere le parcelle regolarmente vistate dagli organi competenti".

Il Comune, dopo aver acquisito l'opposizione all'accesso da parte del controinteressato committente, proprietario dell'immobile in questione, ha accolto la richiesta di rilascio di documenti "eventualmente necessari per il giudizio penale (non vengono specificati, peraltro, quali) a condizione che l'interessato dimostri, mediante stralcio della documentazione ed il deposito all'ufficio tecnico, l'attinenza degli atti richiesti con il giudizio penale", mentre ha respinto la richiesta di rilascio di copia della variante alla concessione edilizia e successiva DIA da utilizzare nella causa civile, in quanto "dall'esame della documentazione risulta che il giudizio civile riguarda aspetti economici della parcella relativa ad attività professionale prestata fino al momento della rinuncia dell'incarico ed il progetto di variante alla concessione edilizia n. 12/2002 e successiva DIA non hanno attinenza con tale giudizio".

Sulla correttezza giuridica delle predette determinazioni, contenute in una allegata bozza di delibera, il Comune chiede il parere di questa Commissione.

Il diniego dell'istanza di accesso che il Comune di Serra San Quirico vorrebbe giustificare sulla base della non pertinenza dei documenti richiesti al giudizio civile in corso coinvolge una valutazione di merito alla quale l'Amministrazione non ha diritto di ricorrere. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, l'Amministrazione, in sede di esame della istanza di accesso, non deve svolgere nessun apprezzamento sull'utilità di detto accesso, ovvero in ordine alla fondatezza o alla ammissibilità della domanda che si intenda proporre a difesa della propria posizione posta a base della relativa istanza" (C.d.S., Sez. IV, 15.11.2004).

Ma c'è una ragione ulteriore che milita a favore dell'accoglimento della domanda di accesso: il soggetto istante è cittadino-residente del Comune e conseguentemente si applica nei suoi confronti l'art. 10 del TUEL che consente l'accesso a prescindere della titolarità di una posizione giuridica qualificata.

Comune di Rignano Garganico
Via L. da Vinci, 6
71010 RIGNANO GARGANICO (FG)

OGGETTO: Richiesta di accesso di Consigliere comunale a documentazione sanitaria del Segretario Comunale.

Il Comune di Rignano Garganico chiede parere in ordine alla richiesta di un consigliere comunale di accedere alla documentazione sanitaria relativa al riconoscimento di causa di servizio a favore dell'ex Segretario Comunale.

Il Comune, pur essendo consapevole dell'ampia legittimazione all'accesso riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata ai consiglieri comunali, si preoccupa che nel caso di specie l'accedente possa utilizzare la documentazione nel procedimento penale (querela) pendente fra i due soggetti interessati presso il Tribunale di Foggia.

Secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. VI, 26.04.2005 n. 1896) "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che si tratti di dati c.d. sensibili, nel qual caso, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente intende far valere è di rango almeno pari a quello della persona cui i dati si riferiscono".

Nella specie, la "parità di rango" del diritto del consigliere comunale ha una doppia valenza: a) quella secondo cui, ai sensi dell'art. 43 del TUEL, non può essere sottratto alla richiesta del consigliere comunale alcun documento che il medesimo ha la facoltà di esaminare ai fini dell'esercizio della funzione istituzionale di indagine e di controllo dell'operato del Comune della quale è titolare; b) quella, più generale (art. 24, comma 7, legge n. 241/90) collegata alla tutela giudiziaria della propria posizione giuridica.

Restano, peraltro, ferme tutte le responsabilità del consigliere nel caso che le informazioni così acquisite vengano poi utilizzate per fini extra-istituzionali o senza le cautele dovute per tutelare la riservatezza della persona ai cui dati sensibili ha avuto accesso (cfr., per un caso di accesso al fascicolo personale di un dipendente comunale, Commissione 20 aprile 2009).

Alla luce di quanto sopra richiamato la richiesta di accesso in oggetto deve essere ammessa.

Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Caserta
Via S. Chiara
81100 CASERTA

OGGETTO: Richiesta di accesso all'elenco di personale designato a prestare attività lavorativa presso siti di stoccaggio rifiuti. Fattispecie.

Il Sig., in forza presso il Comando dei VV.FF. di Caserta ha presentato in data 28.10.2008, tramite uno studio legale, domanda di accesso all'Amministrazione di appartenenza, consistente nella messa a disposizione dell'elenco del personale inviato nei siti di stoccaggio rifiuti di Maruzzella e Ferrandelle (dal 01.06.2008 al 31.07.2008) per attività di rilevazione di radioattività, al fine di verificare eventuali comportamenti discriminatori. A seguito di risposta interlocutoria del 27.11.2008 del Comando dei VV.FF. di Caserta, nella quale si invitava l'accedente a specificare i motivi della richiesta di accesso indicando gli elementi utili per individuare i documenti di cui si chiedeva l'ostensione, il reiterava l'istanza in data 18.02.2009 integrandola con la richiesta di indicazione dei criteri adottati nella scelta del personale inviato nei predetti siti.

Con la richiesta di parere pervenuta a questa Commissione in data 24.03.2009 (trasmessa per conoscenza anche ai legali del Sig.) l'Amministrazione esplicita i criteri adottati nella scelta del personale inviato nei siti in questione, ma quanto al diritto di accesso all'elenco del personale si dichiara sostanzialmente contraria per motivi che spaziano dall'inesistenza di un interesse personale e concreto dell'accedente, alla difficoltà di elaborazione dell'elenco richiesto, alla riservatezza dei dati economici correlati agli emolumenti supplementari percepiti dal personale inviato nei sopraccitati siti.

Questa Commissione ritiene che nella fattispecie in oggetto i motivi giuridici che secondo il Comando dei VV.FF. di Caserta impedirebbero l'accesso alla documentazione richiesta non siano pertinenti.

Il Sig., infatti, ha chiesto un elenco del personale che è stato scelto per svolgere in un ristretto arco temporale (un mese e mezzo) un'attività lavorativa che prevedeva corrispondenti emolumenti. Non ha chiesto di conoscere tali emolumenti (che, peraltro, non costituirebbero dati sensibili perché erogazione di corrispettivi normativamente previsti), ma soltanto l'elenco di soggetti (elenco che non costituisce elaborazione di dati ma informazione di agevole reperibilità) per valutare se gli stessi avevano i requisiti richiesti e se, conseguentemente, la scelta operata dal Comando era stata legittima e non pregiudizievole della propria posizione. La verifica di un'eventuale azione discriminatoria a vantaggio di colleghi o di personale non specialista NR (Nucleo Rilevazioni Radioattive) è certamente espressione dell'esercizio di un suo interesse diretto, concreto ed attuale e, dunque non comprimibile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90.

Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile
Direzione Generale del personale e
della formazione
Ufficio II – Servizio I
Via Giulia n. 131
ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso di un candidato idoneo al ricorso originariamente presentato da un candidato escluso dal concorso e risultato poi vincitore a seguito di ammissione con riserva ex art. 700, cod. proc. civ.

Il Ministero della Giustizia ha presentato una richiesta di parere del seguente tenore: “Un candidato risultato idoneo al concorso in oggetto (80 posti di educatore terza area F1 indetto dal Dipartimento Giustizia Minorile, n.d.r.), tramite il suo legale, ha chiesto copia del ricorso presentato da un candidato, escluso perché non in possesso del titolo di studio previsto dal bando e successivamente ammesso con riserva, ai sensi dell’art. 700, alle prove scritte. Al termine del concorso il predetto candidato è risultato vincitore. Il ricorso è tutt’ora pendente presso il T.A.R. per il giudizio di merito”.

L’istanza di accesso deve essere valutata alla luce della disposizione contenuta nell’art. 10, comma 1, lett. b) secondo la quale i soggetti partecipanti al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti, salvo i casi di esclusione previsti dall’art. 24 della stessa legge. Poiché, nella specie, si tratta di una domanda di accesso c.d. endoprocedimentale e il documento richiesto non è fra quelli esclusi, la richiesta deve riconoscersi ammissibile.

Dr.ssa
Segretario Comunale
Comune di Torano Castello
Via Guglielmo Marconi
87010 TORANO CASTELLO (CS)

OGGETTO: Richiesta di accesso relativa ad atti inerenti il rilascio di concessione edilizia e ad una determina di liquidazione di fatture relative al servizio di nettezza urbana.

Il Comune di Torano Castello chiede di conoscere il parere della Commissione sulla legittimità di una richiesta istruttoria rivolta all'Ente locale da due distinti soggetti, che hanno formulato due istanze di accesso formale mediante estrazione di copia, nella quale si invitano gli interessati a specificare i motivi dell'accesso richiesto.

La risposta al quesito posto dal comune di Torano Castello non può non esser articolata, poiché dalla richiesta di parere non si evince il luogo di residenza degli istanti.

Qualora gli istanti risiedano nel territorio del Comune di Torano Castello, si deve ritenere che essi possano accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, senza necessità di motivare la loro istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso.

Nel caso contrario, vale la regola dettata dall'art. 25, comma 2, a norma del quale la richiesta di accesso deve esser motivata, al fine di consentire all'Amministrazione destinataria della richiesta che essa sia rivolta da soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Non apparendo adeguatamente motivata nessuna delle due istanze menzionate nella richiesta di parere (né quella concernente gli atti inerenti il rilascio di una concessione edilizia, in cui si fa genericamente riferimento ad esigenze di tutela giudiziaria, né quella che si riferisce ad una determinazione di liquidazione di fatture relative al servizio di nettezza urbana avanzata da parte di una ditta esercente lo stesso tipo di servizio, non supportata dalla benché minima motivazione), la richiesta istruttoria del Comune è pienamente legittima.

Avv.
Via
40134 BOLOGNA

OGGETTO: Accesso ad atti privati registrati dall’Agenzia delle Entrate.

L’Avvocato, per conto di un proprio cliente che non riesce a soddisfare un suo credito – assistito da un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo – nei confronti una società immobiliare, ha accertato che tale società è proprietaria di immobili concessi in locazione; e pertanto ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di Ferrara i dati identificativi degli inquilini e l’ammontare del canone di locazione, al fine di avviare la procedura di recupero del credito.

L’Agenzia ha negato l’accesso, rilevando:

1) che l’accesso agli atti privati eventualmente registrati presso di essa non è consentito dal regolamento 29 ottobre 2008 n. 603;

2) che le scritture private possono essere registrate presso qualunque Ufficio delle entrate;

3) che in ogni caso il diritto d’accesso si esercita con riferimento a specifici documenti amministrativi, mentre nel caso in esame la richiesta di accesso sarebbe riferita a dati e ad informazioni che l’Amministrazione – ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 184/2006 – non sarebbe tenuta ad elaborare.

Ritiene la Commissione che le considerazioni dell’Amministrazione non possano condividersi.

In primo luogo, vero è che l’art. 5, punto e), del citato regolamento esclude dall’accesso gli *“atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi”*, quali sarebbero i contratti di locazione in questione (semberebbe escluso che possa trattarsi di contratti ultranovennali). Ma l’articolo stesso premette che l’esclusione dall’accesso va operata *“garantendo peraltro la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti”*; ed è indubbio che l’esecuzione di un decreto ingiuntivo corrisponda ad un interesse di tal genere.

In secondo luogo, vero è che le scritture private possono essere registrate presso qualunque Ufficio delle entrate e così inserite nella banca dati nazionale dell’Agenzia. Ma tale circostanza fa logicamente ritenere che qualunque Ufficio delle entrate possa poi liberamente attingere a tale banca dati, traendone copia dei documenti in essa registrati.

Infine, vero è che il diritto d’accesso si esercita per acquisire copia di specifici documenti amministrativi e non per acquisire dati e informazioni che l’Amministrazione potrebbe ricavare solo mediante elaborazione dei documenti amministrativi in suo possesso. Ma nulla vieta che l’attuale interessato all’accesso, in virtù dell’interesse qualificato conferitogli dall’indicato decreto ingiuntivo esecutivo, possa acquisire copia dei contratti di locazione al fine di trarne, a sua cura e spese, le notizie a lui necessarie.

Si esprime pertanto il parere che la richiesta di accesso in esame sia ammissibile e fondata.

Ministero per i Beni e Attività
Culturali
Direzione Generale per i beni librari,
gli istituti culturali ed il diritto
d'autore
Via Michele Mercati, 4
ROMA
c.a. Dottoressa

OGGETTO: Atti relativi a contratto di compravendita immobiliare.

La Dottoressa, funzionaria del Ministero dei beni culturali, riferisce che il Sig. G.M. ha chiesto di accedere agli atti in base ai quali il germano L.M., asserendo di essere il legittimo proprietario erede di un fondo bibliografico del defunto padre, ha venduto nel 2004 tale fondo alla Direzione generale dei beni librari che l'ha acquistato per destinarlo alla Biblioteca Vallicelliana.

Poiché il Sig. L.M. si è opposto all'accesso in qualità di coerede controinteressato, viene chiesto sulla questione il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva che gli atti relativi alla compravendita in questione costituiscono indubbiamente documenti amministrativi e non rientrano tra le categorie per le quali è vietato l'accesso; e che, sulla base degli atti a disposizione, il Sig. L.M., a parte un generico interesse alla riservatezza (che peraltro cede dinanzi al dovere di trasparenza dell'attività amministrativa), non appare titolare di alcuna situazione di controinteresse giuridicamente tutelabile.

Si ritiene pertanto che nulla osti al chiesto accesso.

Prof.ssa
I Circolo Didattico
Via Moretti, 79
63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

OGGETTO: Accesso alla registrazione su supporto magnetico di seduta collegiale.

La Professoressa, dirigente scolastico, ha chiesto se a parere di questa Commissione un componente del Consiglio di Circolo della scuola che lei dirige possa accedere alle registrazioni su supporto magnetico delle sedute di tale Consiglio.

Ad avviso della richiedente l'accesso dovrebbe essere negato, atteso che:

- a) secondo quanto deciso dal T.A.R. del Veneto con sentenza n. 60/2002 le registrazioni su nastro magnetico non costituirebbero documenti amministrativi;
- b) il segretario del Consiglio effettua le registrazioni per suo uso personale e mediante un registratore di sua proprietà; sicché le registrazioni costituirebbero un mero appunto informale, liberamente modificabile.

La richiedente inoltre chiede di conoscere se sia tenuta a conservare a scuola dette registrazioni.

Al riguardo la Commissione osserva:

- a) non sembra condivisibile la tesi secondo cui le registrazioni su nastro magnetico sarebbero insuscettibili di costituire "documento amministrativo", atteso che l'art. 22, comma 1, della legge n. 241/90 espressamente prevede che per documento amministrativo si intenda anche "*ogni rappresentazione.... elettromagnetica del contenuto di atti, anche interni...., detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse*";
- b) che la richiedente attesta che è stato il presidente del Circolo a disporre l'uso di tali registrazioni, stabilendone le modalità; sicché deve ritenersi che la registrazione costituisca uno specifico adempimento d'ufficio, essendo sotto tale profilo irrilevante che venga utilizzato un registratore di proprietà del segretario. Ne consegue che la registrazione, non costituendo una bozza strettamente personale, non può ritenersi un documento liberamente modificabile.

Circa infine la conservazione delle registrazioni si esprime l'avviso che essa debba avvenire secondo le istruzioni del direttore del Circolo, che ha disposto l'introduzione del servizio di registrazione.

Dott.
Via Grenoble, 6
43100 PARMA

OGGETTO: Accesso ad atti comunali da parte di non residente.

Il Dott., residente in Parma, ha chiesto di accedere ad alcuni documenti amministrativi del Comune di Porto Venere (La Spezia), senza peraltro prospettare alcun interesse alla conoscenza degli atti stessi.

Il Comune ha pertanto respinto la domanda, per difetto dei presupposti di legge.

Di tale comportamento si duole il richiedente, che sollecita al riguardo il parere di questa Commissione.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi della norma generale dell'art. 22 della legge n. 241/90, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito a coloro che *“abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*. Per quanto riguarda, in particolare, i documenti amministrativi dei comuni e delle province la norma speciale dell'art. 10 del testo unico degli enti locali n. 267/2000 non prevede il requisito dell'interesse, ma soltanto in favore di coloro che – rispettivamente – del comune o della provincia siano cittadini.

Di conseguenza, poiché il richiedente ha dichiarato di essere residente in Parma e non in Porto Venere, il comportamento del Comune di Porto Venere è da ritenere corretto.

Nulla vieta peraltro che il Dott., qualora sia titolare di un specifico interesse ad ottenere i documenti in questione, possa utilmente presentare al Comune una nuova domanda, adeguatamente motivata, secondo la norma generale.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Al Sindaco della
Città di Cernobbio
Cav.
Via Regina 23
22012 CERNOBBIO (CO)

OGGETTO: Legittimità del comportamento di alcuni consiglieri comunali che avrebbero divulgato, tramite internet, il contenuto di atti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni.

Con mail del 9 aprile 2009 la S.V. ha avanzato richiesta di parere della Commissione in ordine alla legittimità del comportamento di alcuni consiglieri comunali che avrebbero divulgato, tramite internet, il contenuto di atti a cui avevano avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

Al riguardo si rappresenta che, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 184/2006, la Commissione può essere chiamata a esprimere pareri "per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso".

Non rientra tra i compiti della Commissione, in quanto rimessa alle competenti autorità amministrative e giudiziarie, la valutazione dell'utilizzazione dei documenti cui si è avuto accesso che rimane nella responsabilità del soggetto che ha acquisito la materiale disponibilità degli stessi. Tale responsabilità, determinata dalla legge, è tanto più significativa nelle ipotesi in cui i documenti cui si è avuto accesso contengano informazioni riservate che possono incidere sul diritto alla privacy dei terzi.

Al Segretario comunale del
Comune di Melicucco
Piazza I maggio
89020 MELICUCCO (RC)

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali.

Con nota del 5 marzo 2009 la S.V. ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali.

Chiede in particolare di conoscere se sia configurabile il diritto dei consiglieri di richiedere il rilascio di copia di tutte le deliberazioni che vengono adottate dalla Giunta comunale e dal Consiglio e di tutte le determinazioni che vengono adottate dai responsabili dei servizi.

Al riguardo la Commissione, in linea con i propri precedenti e con la consolidata giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, C.d.S., V Sez., dec. N. 929 del 22 febbraio 2007 e n. 166 del 23 gennaio 2008) ritiene che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non possa trovare limitazione.

Come affermato infatti dalla giurisprudenza, “i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”. Il diritto di accesso riconosciuto ai rappresentanti del corpo elettorale comunale ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto a tutti i cittadini (articolo 10 – Diritto di accesso e di informazione – del d.lgs. n. 267/2000) come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (cfr. gli art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 – Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa) (Così C.d.S., V sezione, dec. n. 5264 del 9 ottobre 2007).

Azienda U.S.L. RM B
Regione LAZIO
Via Filippo Meda 35
00157 ROMA

OGGETTO: Parere sul diritto di accesso agli atti ad una gara a pubblico incanto da parte ditte non aggiudicatarie.

L'Azienda sanitaria U.S.L. RM B ha chiesto un parere in merito all'accesso agli atti di una gara pubblica. In particolare, riferisce che la richiesta proviene dalla Ditta XY, partecipante ad un pubblico incanto ma non aggiudicataria, e che la Ditta WZ, in qualità di controinteressata cui l'istanza d'accesso era stata notificata, ha manifestato opposizione.

Nell'articolata richiesta di parere l'Azienda chiede, in sostanza, se l'accesso debba essere esercitato:

- a) nei confronti della sola Ditta aggiudicataria od anche delle altre partecipanti ed, in tal caso, se debba essere fornita motivazione adeguata;
- b) delle Ditte non aggiudicatarie che non abbiano presentato opposizione;
- c) nella sola presa visione se consentito anche nei confronti delle Ditte non aggiudicatarie.

La Commissione rileva che, nel caso in esame, occorre far riferimento all'art. 13 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice degli Appalti Pubblici) che, al primo comma opera, innanzitutto, un rinvio alla legge n. 241/90 nel disciplinare il diritto d'accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Pertanto, la legittimazione all'esercizio del diritto d'accesso deriva, secondo quanto previsto dall'art. 22 della citata legge n. 241, dalla titolarità, in capo all'istante, di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato alla documentazione oggetto della richiesta d'accesso.

Nella fattispecie in esame l'accesso è del tipo endoprocedimentale, posto che, avendo l'istante partecipato al procedimento selettivo per l'affidamento di un appalto, l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 legge n. 241/90 e, conseguentemente, non è necessario fornire una motivazione a supporto dello stesso.

La Commissione rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, il diritto d'accesso agli atti, in generale, può essere esercitato in entrambe le forme (presa visione e/o estrazione di copia), non essendo consentito l'accesso, in taluni casi, nella sola presa visione. Va, infatti, ricordato che il diritto "di prendere visione degli atti del procedimento" di cui alla lett. a) del richiamato art. 10 si riferisce ad una delle facoltà riconosciute dalla norma al privato in sede di partecipazione al procedimento amministrativo e non costituisce affatto una limitazione delle modalità d'esercizio del diritto d'accesso qualora esso sia del tipo endoprocedimentale.

Il co. 5 lett. a) del richiamato art. 13 dispone, inoltre, che sono esclusi il diritto d'accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Deve, pertanto, reputarsi che, in base all'anzidetta disposizione, il partecipante ad una gara non può limitarsi ad una generica dichiarazione di riservatezza, ma deve specificare gli elementi oggettivi che conferiscono al documento richiesto carattere di segretezza. Si aggiunge che, nel valutare la legittimità della dichiarazione di segretezza ed eventualmente nel rifiutare l'accesso, l'amministrazione esercita il suo potere discrezionale, così come, in generale, nella valutazione dell'opposizione del controinteressato all'accesso.

Il successivo co. 6 del medesimo articolo, in ogni caso, consente, nell'ipotesi sub co. 5, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta d'accesso. In sostanza, la segretezza recede comunque davanti all'intenzione di difendersi in giudizio, una volta che questa è semplicemente manifestata dal richiedente.

Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi in data 4 giugno 2009;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore

OSSERVA

Il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti amministrativi", predisposto dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, era già stato esaminato dalla Commissione nelle riunioni del 10 giugno 2008 e 4 novembre 2008. In tali occasioni, la Commissione ha formulato alcuni rilievi in ordine al testo presentato.

Con nota dell'8 aprile 2009 la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha inviato la nuova versione del regolamento, modificata secondo le indicazioni formulate dalla Commissione, nonché sulla base dei suggerimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui alla nota n. 100.I/CONSS46/687 del 16 febbraio 2009.

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

La Commissione, preso atto delle modifiche apportate agli articoli 11 e 12, esprime parere favorevole, rilevando peraltro l'opportunità di eliminare l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 (da "Sarà pertanto cura della Fondazione" sino a "entro i termini previsti dal presente regolamento"), che appare non necessario.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: AA e BB, via (MI)

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

I genitori, AA e BB , il 13 marzo 2009, hanno presentato all'Istituto Comprensivo di istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione, datata 9 marzo 2008, con la quale è stato previsto l'inserimento d'ufficio di un gruppo di bambini presso la sede della scuola primaria sita in via Marconi;
2. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri applicati per al compilazione della lista dei bambini di cui al punto n. 1;
3. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri d'inserimento degli alunni nei plessi scolastici di via Marconi e di via Oznam per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009;
4. verbale delle operazioni che sono state effettuate per l'applicazione dei criteri in esame per l'anno 2009/2010, con le valutazioni effettuate per ogni bambino, oltre a quelli compresi nella lista di cui al punto n. 1.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2009, ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 4.

Avverso il diniego parziale dell'amministrazione i ricorrenti hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con nota del 25 maggio, ha, sostanzialmente, ripercorso la vicenda che ha preceduto il presente ricorso.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 20 marzo 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: CC e DD, via (MI)

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

I genitori, CC e DD il 13 marzo 2009, hanno presentato all'Istituto Comprensivo di istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione, datata 9 marzo 2008, con la quale è stato previsto l'inserimento d'ufficio di un gruppo di bambini presso la sede della scuola primaria sita in via Marconi;
2. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri applicati per al compilazione della lista dei bambini di cui al punto n. 1;
3. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri d'inserimento degli alunni nei plessi scolastici di via Marconi e di via Oznam per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009;
4. verbale delle operazioni che sono state effettuate per l'applicazione dei criteri in esame per l'anno 2009/2010, con le valutazioni effettuate per ogni bambino, oltre a quelli compresi nella lista di cui al punto n. 1.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2009, ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 4.

Avverso il diniego parziale dell'amministrazione i ricorrenti hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con nota del 25 maggio, ha, sostanzialmente, ripercorso la vicenda che ha preceduto il presente ricorso.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 20 marzo 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: EE e FF, via (MI)

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

I genitori, EE e FF il 13 marzo 2009, hanno presentato all'Istituto Comprensivo di istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione, datata 9 marzo 2008, con la quale è stato previsto l'inserimento d'ufficio di un gruppo di bambini presso la sede della scuola primaria sita in via Marconi;
2. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri applicati per al compilazione della lista dei bambini di cui al punto n. 1;
3. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri d'inserimento degli alunni nei plessi scolastici di via Marconi e di via Oznam per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009;
4. verbale delle operazioni che sono state effettuate per l'applicazione dei criteri in esame per l'anno 2009/2010, con le valutazioni effettuate per ogni bambino, oltre a quelli compresi nella lista di cui al punto n. 1.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2009, ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 4.

Avverso il diniego parziale dell'amministrazione i ricorrenti hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con nota del 25 maggio, ha, sostanzialmente, ripercorso la vicenda che ha preceduto il presente ricorso.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 20 marzo 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: GG e HH, via (MI)

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

I genitori GG e HH, il 13 marzo 2009, hanno presentato all'Istituto Comprensivo di istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione, datata 9 marzo 2008, con la quale è stato previsto l'inserimento d'ufficio di un gruppo di bambini presso la sede della scuola primaria sita in via Marconi;
2. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri applicati per al compilazione della lista dei bambini di cui al punto n. 1;
3. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri d'inserimento degli alunni nei plessi scolastici di via Marconi e di via Oznam per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009;
4. verbale delle operazioni che sono state effettuate per l'applicazione dei criteri in esame per l'anno 2009/2010, con le valutazioni effettuate per ogni bambino, oltre a quelli compresi nella lista di cui al punto n. 1.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2009, ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 4.

Avverso il diniego parziale dell'amministrazione i ricorrenti hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con nota del 25 maggio, ha, sostanzialmente, ripercorso la vicenda che ha preceduto il presente ricorso.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 20 marzo 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: LL e MM, via (MI)

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

I genitori, LL e MM, il 10 marzo 2009, hanno presentato all'Istituto Comprensivo di istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione, datata 9 marzo 2008, con la quale è stato previsto l'inserimento d'ufficio di un gruppo di bambini presso la sede della scuola primaria sita in via Marconi;
2. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri applicati per al compilazione della lista dei bambini di cui al punto n. 1;
3. verbale del consiglio d'Istituto nel quale sono stati determinati, discussi e approvati i criteri d'inserimento degli alunni nei plessi scolastici di via Marconi e di via Oznam per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009;
4. verbale delle operazioni che sono state effettuate per l'applicazione dei criteri in esame per l'anno 2009/2010, con le valutazioni effettuate per ogni bambino, oltre a quelli compresi nella lista di cui al punto n. 1.

Specificano i ricorrenti di essere genitori di uno dei bambini inseriti nella scuola di via Marconi e che i documenti sono necessari per potere acquisire elementi di valutazione in ordine alla comunicazione del 9 marzo.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2009, ha concesso l'accesso solo ad una parte dei documenti.

I ricorrenti, hanno, poi inviato, il 26 marzo 2009, una ulteriore istanza di accesso con la quale hanno, sostanzialmente, ribadito quanto richiesto con la precedente.

L'amministrazione scolastica, il 10 aprile, ha concesso l'accesso a numerosi documenti, tra i quali il verbale delle operazioni effettuate in applicazione dei criteri generali sulle iscrizioni, utilizzati per la formazione della graduatoria contenente i nominativi degli alunni spostati dalla sede di Don Gnocchi a quella di Marconi.

I ricorrenti lamentano di non avere avuto copia del documento di cui al punto n. 4, ossia verbale delle operazioni che sono state effettuate per l'applicazione dei criteri in esame per l'anno 2009/2010, con le valutazioni effettuate per ogni bambino, oltre a quelli compresi nella lista di cui al punto n. 1.

Avverso il diniego parziale dell'amministrazione i ricorrenti hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con nota del 25 maggio, ha, sostanzialmente, ripercorso la vicenda che ha preceduto il presente ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione in capo agli alunni spostati presso la sede di via Marconi. Pertanto,

PLENUM 4 GIUGNO 2009

trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) d.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184 del 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

Fatto

Il sig., il 29 ottobre 2007, ha chiesto all'ufficio scolastico provinciale di Foggia di potere estrarre copia autentica dei documenti, citati nel provvedimento prot. N. 5249/1/4 del 23 ottobre 2006 dell'ufficio scolastico provinciale di Foggia al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo od altra istituzione.

In particolare, il ricorrente ha chiesto di estrarre copia autentica dei seguenti documenti:

1. documento con il quale è stata comunicata la proposta di assunzione a tempo indeterminato;
2. documento con il quale l'ufficio scolastico provinciale di Foggia ha assegnato il termine di 24 ore per l'accettazione della proposta su indicata;
3. documento mediante il quale il dirigente ha invitato l'istante a fare pervenire una risposta alla proposta di assunzione entro il termine di 48 ore dalla proposta stessa;
4. nota del 14 ottobre 2007 con il quale l'istante ha chiesto di posticipare il termine di 48 ore assegnatogli a causa "della intollerabilità fisica dello stress derivante dagli ultimatum scadenza oraria, soggettivamente vissuti come violenza psicologica intimidatoria";
5. atto di nomina in ruolo di un altro docente per scorrimento della graduatoria del concorso.

Avverso il silenzio rigetto ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Questa Commissione, nella seduta dell'11 febbraio 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento ai punti nn. 1, 2, 3 e 4, mentre con riferimento ai documenti di cui al punto n. 5 ha invitato l'amministrazione a notificare al controinteressato il presente ricorso.

A seguito di un sollecito, l'amministrazione ha comunicato a questa Commissione di avere provveduto a notificare il ricorso e la decisione della Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Si rileva, infatti, la legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, quale destinatario del provvedimento di scorrimento della graduatoria. L'interesse ad accedere, invero, si fonda, nella fattispecie, sull'art. 10, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del

PLENUM 4 GIUGNO 2009

provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo (cosiddetto accesso endoprocedimentale). In tali ipotesi l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copie dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte. Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta d'accesso formulata dal ricorrente, essendo preordinata alla conoscenza di un documento relativo alla nomina in ruolo di un altro docente e non ricorrendo alcuno dei limiti all'esercizio dell'accesso contemplati dall'art. 24 legge n. 241/90, cui lo stesso art. 10 espressamente rinvia.

Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti nell'istanza del 24 ottobre 2008, al fine di potere presentare osservazioni e memorie all'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:, via (BG)

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza, Tenenza di Pisogne, via Palini 1, 25055 Pisogne (BS)

Fatto

..... ha presentato, il giorno 6 settembre 2007, istanza di accesso avente ad oggetto ogni atto e documento, nota, appunto o comunicazione d'ufficio, pur avente efficacia meramente interna all'amministrazione, redatta dai militari in forza al Comando di Pisogne, nonché ogni comunicazione avuta con i comandi sovraordinati riferibili al richiedente, a partire dal 1 gennaio 2003 e detenuti dalla Tenenza di Pisogne.

Tale istanza è stata presentata dopo che l'Appuntato è venuto a conoscenza, a seguito dell'estrazione di copia di documenti che hanno contribuito alla formazione del documento caratteristico, dell'esistenza di rapporti di servizio redatti dal Lgt. e da altri militari, nonché di ogni altro carteggio utilizzato per la compilazione della documentazione caratteristica.

L'amministrazione, con provvedimento del 3 dicembre 2007, ha negato l'accesso ai chiesti documenti asserendo l'indeterminatezza, la genericità, il carattere esplorativo della richiesta, nonché l'inesistenza di un interesse concreto dell'istante a tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Avverso il provvedimento di diniego ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare alla Guardia di Finanza Tenenza di Pisogne, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 24 dicembre 2007, dopo avere ripercorso la vicenda che ha preceduto l'odierno ricorso, ha ribadito di avere consentito, il 29 ottobre 2007, l'accesso ad ogni documento formale, nota, appunto e comunicazione d'ufficio, pur avente efficacia meramente interna all'amministrazione, custodito presso la Tenenza, che ha contribuito alla preparazione ed alla formazione del documento caratteristico riconducibile al richiedente. Tuttavia, nulla riferisce in ordine ai documenti richiesti dal ricorrente.

La scrivente Commissione nella seduta del 15 gennaio 2008 ha invitato la Guardia di Finanza Tenenza di Pisogne a fare conoscere se i documenti richiesti sono detenuti dall'amministrazione e, ove esistenti, la motivazione a sostegno del provvedimento di diniego.

A seguito di un sollecito, l'amministrazione ha provveduto ad inviare nuovamente la nota del 1 febbraio 2008, non pervenuta a questa Commissione.

In tale nota l'amministrazione conferma di possedere gli atti formanti il fascicolo personale del ricorrente, secondo le previsioni del Titolario e Massimario della Guardia di Finanza, e, pertanto, tra gli altri, atti e documenti formali o comunicazioni formali d'ufficio, aventi efficacia meramente interna all'amministrazione, redatta dai militari della Tenenza di Pisogne, nonché ogni comunicazione avuta con i Comandi sovraordinati, riferibili al ricorrente a partire dal 1 gennaio 2003.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di chiarimenti in ordine alle motivazioni a sostegno del diniego, da fornire nel caso in cui l'amministrazione possedesse i

PLENUM 4 GIUGNO 2009

documenti richiesti, l'amministrazione ha ribadito quanto affermato nel provvedimento del 3 dicembre 2007.

Diritto

Il ricorrente afferma di non avere potuto estrarre copia dei rapporti di servizio redatti dal Lgt. e da altri militari e ad altro carteggio utilizzato dall'amministrazione per la compilazione della documentazione caratteristica.

L'amministrazione nella nota inviata a questa Commissione dichiara di avere concesso l'accesso ai documenti formali o comunicazioni formali d'ufficio, aventi efficacia meramente interna all'amministrazione, redatta dai militari della Tenenza di Pisogne, nonché ogni comunicazione avuta con i Comandi sovraordinati.

Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006 "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione".

Pertanto, poiché dalla nota inviata a questa Commissione, sembra che i documenti richiesti non sono in possesso dell'amministrazione, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Torre Annunziata

Fatto

Il signor, in favore del quale era stata pronunciata una sentenza di condanna a pagare somme di denaro a carico di un soggetto, nei cui confronti il ricorrente intende procedere al pignoramento di un quinto dello stipendio o della pensione di cui il suo debitore dovesse risultare percettore, in data 6.4.2009 presentava un'istanza di accesso all'INPS sede di Castellammare di Stabia per conoscere se la sua controparte fosse attualmente percettore di stipendio da lavoro e, in caso positivo, di ogni dato identificativo del datore di lavoro o se lo stesso godesse di pensione e/o di indennità a qualsiasi titolo riconosciuta e, in caso positivo, i dati identificativi del trattamento in godimento con l'indicazione dell'importo mensilmente pignorabile, considerate le ulteriori trattenute eventualmente già in corso ai sensi dell'art. 1, comma 346 della legge 266/2005.

In data 15/4/2009 l'Agenzia di Torre Annunziata dell'INPS rigettava l'istanza di accesso, richiamando il regolamento di attuazione della legge n. 241/90 adottato dall'INPS, in forza del quale tra i documenti sottratti all'accesso figurano anche quelli contenenti notizie circa lo stato di assicurato o di pensionato, in ragione dell'esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti cui si riferiscono i documenti *de quibus*.

In data 28.4.2009 il signor ricorreva dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, rappresentando la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di tutelare in sede esecutiva il suo credito giudizialmente accertato e la prevalenza del suo diritto di difesa rispetto all'esigenza di tutela della riservatezza.

In data 26.5.2009, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del diniego dell'accesso chiesto dal ricorrente, precisando che il soggetto cui si riferiscono i documenti in questione assume la veste di contro interessato rispetto all'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

Già all'atto di presentare l'istanza di accesso il ricorrente era in grado di individuare nel debitore destinatario della azione esecutiva da promuovere al fine di soddisfare coattivamente il suo credito il soggetto controinteressato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90, il cui diritto alla riservatezza sarebbe stato compromesso dall'esercizio del diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, chiunque intenda ricorrere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha l'onere di allegare le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai contro interessati, ove già individuabili in sede di

PLENUM 4 GIUGNO 2009

presentazione dell'istanza di accesso. Il mancato assolvimento di tale onere da parte del ricorrente impone alla Commissione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPDAP di Caserta

Fatto

Il signor, in favore del quale era stata pronunciata una sentenza di condanna a pagare somme di denaro a carico di un soggetto titolare di un trattamento pensionistico erogato dall'INPDAP, in data 3.2.2009 presentava un'istanza di accesso al predetto Ente previdenziale – sede di Caserta per conoscere i dati identificativi del trattamento pensionistico in godimento da parte del suo debitore nonché l'importo di pensione mensilmente pignorabile, considerate le ulteriori trattenute eventualmente già in corso ai sensi dell'art. 1, comma 346 della legge 266/2005.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il signor ricorreva dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, rappresentando la necessità di acquisire le informazioni richieste al fine di tutelare in sede esecutiva il suo credito giudizialmente accertato e la prevalenza del suo diritto di difesa rispetto all'esigenza di tutela della riservatezza.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

Già all'atto di presentare l'istanza di accesso il ricorrente era in grado di individuare nel titolare del trattamento pensionistico in questione il soggetto controinteressato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90 il cui diritto alla riservatezza sarebbe stato compromesso dall'esercizio del diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, chiunque intenda ricorrere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha l'onere di allegare le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai contro interessati, ove già individuabili in sede di presentazione dell'istanza di accesso. Il mancato assolvimento di tale onere da parte del ricorrente impone alla Commissione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede di Varese

Fatto

Il signor in data 7.5.2009 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dolendosi del protrarsi del silenzio dell'INPS per oltre trenta giorni sul ricorso amministrativo presentato dal ricorrente al Comitato provinciale di Varese dell'INPS, avente ad oggetto il mancato riconoscimento del suo diritto alla percezione in misura integrale dell'indennità integrativa speciale sul suo trattamento pensionistico. Nel suo ricorso il signor chiedeva alla Commissione di accertare l'obbligo dell'INPS di provvedere in merito a quanto richiesto dal ricorrente.

Diritto

E' palese l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul ricorso del signor

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, può essere adita perché siano riesaminate le determinazioni di diniego – espresso o tacito – dell'accesso a documenti amministrativi o di differimento dello stesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge.

Il ricorso in esame, lungi dall'investire una determinazione di diniego o di differimento, concerne il silenzio asseritamente serbato dall'INPS su un ricorso amministrativo concernente un diritto soggettivo vantato dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Sede di Venezia-terraferma

Fatto

Il signor, in data 18.12.2008 chiedeva all'INAIL, con nota inviata a mezzo telefax in data 18.12.2008, l'accesso al verbale della visita collegiale effettuata nei suoi confronti in data 13.11.2008, ribadendo tale richiesta a mezzo di raccomandata a.r. ricevuta dall'INAIL in data 23.12.2008.

L'INAIL, a mezzo di raccomandata a.r. del 15.1.2009, differiva l'accesso alla relazione della visita collegiale del 13.11.2008, alla conclusione del relativo procedimento, rappresentando che tale relazione era in possesso del patronato al quale il ricorrente aveva conferito mandato.

Il signor, in data 23.2.2009, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso il differimento a data non specificata dell'accesso al verbale della visita medica collegiale cui era stato sottoposto in data 13.11.2008 presso la sede dell'INAIL di Marghera, chiedendo inoltre che la Commissione ordinasse all'INAIL di comunicare al ricorrente la data certa della conclusione del procedimento relativo all'accertamento della malattia professionale del ricorrente.

All'esito dell'adunanza del 24 marzo 2009, la Commissione – rilevata la necessità di acquisire copia della ricevuta di ritorno della cartolina a.r. della nota del 15.1.2009, con cui l'INAIL aveva differito l'accesso al documento richiesto dal ricorrente, al fine di verificare la tempestività del ricorso – invitava l'INAIL a produrre copia della cartolina a.r. in questione.

Con nota del 7.5.2009 l'INAIL inviava copia della cartolina a.r. della nota del 15.1.2009 con cui era stato differito l'accesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la tempestività del ricorso, proposto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della nota con cui era stato differito l'accesso, verificatasi in data 28.1.2009, come risulta dalla copia della cartolina a.r. inviata dall'INAIL.

Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

L'interesse ad ottenere copia del verbale della visita collegiale è stato soddisfatto dall'Amministrazione che lo ha consegnato al patronato al quale il ricorrente aveva conferito mandato.

Quanto alla richiesta di invitare l'INAIL a comunicare la data di conclusione del procedimento, se ne deve dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/90, che esclude l'accesso alle informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

PQM

La Commissione rigetta il ricorso *in parte qua*; dichiara l'inammissibilità del ricorso, per il resto.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Federazione italiana giuoco calcio

Fatto

Il signor, essendo risultato non idoneo all'esito della prova di idoneità per il rilascio della licenza di Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) svoltasi in data 30.3.1999, in data 2.4.1999 inoltrava al Presidente della Commissione Agenti di Calciatori ed al Presidente della FIGC istanza di accesso ai documenti del concorso, ai sensi della legge n. 241/90.

La FIGC – Commissione Agenti di calciatori, in data 28.4.2009, comunicava al signor il rigetto della predetta istanza, a causa della genericità del suo oggetto e della mancata indicazione dell'interesse concreto ed attuale alla visione di tutti i documenti di esame.

Il signor, con ricorso del 12.5.2009, adiva la Commissione perché si pronunciasse sul rigetto dell'istanza di accesso in questione, di cui il ricorrente assumeva la pretestuosità, essendo evidente il suo interesse ad accedere agli atti, stante la sua qualità di candidato escluso dalla prova.

In data 28.5.2009 la FIGC inviava alla Commissione delle note difensive nelle quali, rilevata preliminarmente illustrava le ragioni della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente si deve affrontare la questione della legittimazione passiva della FIGC all'accesso ai documenti amministrativi.

L'ambito soggettivo dei destinatari del diritto di accesso è delimitato dall'art. 23 della legge n. 241/90, a norma del quale il diritto di accesso è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

L'articolo 22, comma 1, lettera e) stabilisce che per "pubblica amministrazione", ai fini dell'applicazione della legge n. 241/90 si intende ogni soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La FIGC rientra nel novero delle federazioni sportive nazionali che svolgono l'attività sportiva, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 242/99; il comma successivo attribuisce espressamente alle federazioni sportive la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Quanto all'attività diretta a verificare l'idoneità ai fini del rilascio della licenza Agente di calciatori autorizzato dalla FIGC si tratta certamente di un'attività di pubblico interesse che deve conformarsi quanto meno ai principi generali della legislazione nazionale.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Pertanto il diritto di accesso ai documenti relativi alla prova cui ha partecipato il ricorrente è esercitabile nei confronti della FIGC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 1, lettera e) e dell'art. 23 della legge 241/90.

Non si può escludere l'interesse diretto concreto ed attuale del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, come fa la FIGC nelle sue note difensive, in considerazione della natura della procedura alla quale ha partecipato il signor, che non presupporrebbe un *numerus clausus* di vincitori.

L'interesse del ricorrente ad accedere anche agli atti relativi alla posizione degli altri partecipanti alla procedura idoneativa in questione discende dall'esigenza di rendersi conto, anche mediante l'esame delle prove sostenute dai soggetti che hanno conseguito l'idoneità, dei criteri di valutazione delle prove, in modo tale da poter verificare la correttezza della valutazione della prova da lui stesso sostenuta.

Né è sostenibile l'assunto della FIGC secondo il quale l'omessa trasmissione dell'istanza di accesso anche ai soggetti potenzialmente controinteressati sarebbe di ostacolo all'accoglimento di tale istanza.

In primo luogo si osserva che colui che formula un'istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, non è tenuto ad inoltrare tale istanza ai soggetti eventualmente contro interessati, essendo onere dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, qualora individui soggetti controinteressati, di darne comunicazione agli stessi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie non sono individuabili soggetti controinteressati all'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90 : alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale la Commissione non ha motivo di discostarsi, non si pone un problema di tutela del diritto alla riservatezza da parte dei partecipanti a prove concorsuali o idoneative, con riferimento alle prove di esame, posto che la scelta di partecipare a tali procedura implica la rinuncia ad avvalersi della tutela della *privacy* nei confronti di chiunque intenda accedere ai documenti inerenti alle procedure in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione al riesame dell'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ispettorato per la funzione pubblica

Fatto

Il signor, dipendente del Comune di Maddaloni, con nota dell'8.5.2009 inviata all'Ispettorato per la funzione pubblica, presentava istanza di accesso alla nota del Comune di Maddaloni ed ai 21 documenti allegati, di cui era menzione nella nota del 30.4.2009 ricevuta dal predetto Ispettorato. In tale nota era stata preannunciata la possibilità di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno ricorrente sulla base di quanto risultante dalla documentazione del Comune di Maddaloni alla quale il signor chiedeva di poter accedere.

Con nota del 13.5.2009, l'Amministrazione comunicava la conclusione della "pratica", osservando che, a mente dell'art. 25 comma 2 della legge n. 241/90, la richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento.

Con ricorso proposto in data 20.5.2009, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere il riesame del diniego dell'accesso alla nota del Comune di Maddaloni ed ai 21 allegati menzionata dall'Amministrazione nella nota del 30.4.2009, al fine di tutelare i propri interessi giuridici.

Con nota inviata alla Commissione in data 1.6.2009, l'Ispettorato per la funzione pubblica ribadiva la legittimità del proprio operato.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non c'è dubbio che la documentazione alla quale si riferisce l'istanza di accesso in questione, pur essendo stata formata da un soggetto diverso dall'Amministrazione destinataria dell'istanza, vale a dire dal Comune di Maddaloni, è stabilmente detenuta dall'Ispettorato della Funzione pubblica.

Pertanto, come giustamente affermato dal ricorrente, non può esser negata la legittimazione passiva all'accesso dell'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 2 della legge n. 241/90 e dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006.

La nota del 16.5.2009, anche se formalmente si presenta come un invito a rivolgere l'istanza di accesso ad un'altra Amministrazione, è suscettibile di essere interpretata come un rigetto implicito dell'istanza di accesso in questione.

Tale rigetto è assolutamente ingiustificato.

La circostanza che, sulla base della documentazione in questione, l'Amministrazione abbia preannunciato la possibilità di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente, e di segnalare alla Corte dei Conti, per l'eventuale accertamento di una responsabilità per danno erariale, quanto rappresentato dal Comune

PLENUM 4 GIUGNO 2009

di Maddaloni, rende incontestabile l'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del signor ad accedere ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di Roma

Fatto

Il prof., docente presso l' Accademia di Belle Arti di Roma, riferisce di aver presentato in data 3 febbraio u.s. richiesta di accesso all'amministrazione resistente ai seguenti documenti amministrativi: a) decreti direttoriali e delibere del consiglio di amministrazione relative a pagamenti straordinari a favore di professori interni e a contratto per gli anni accademici dal 2005 al 2008; b) documentazione relativa all'assegnazione del fondo incentivante per i suddetti anni accademici; c) relazione redatta dal nucleo di valutazione a conclusione degli anni accademici menzionati.

In data 12 febbraio 2009 l'amministrazione forniva riscontro all'istanza di accesso, concedendolo solo con riferimento alle delibere del consiglio di amministrazione. Relativamente agli altri documenti la parte resistente negava l'accesso ritenendo priva di adeguata motivazione l'istanza dell'odierno ricorrente e comunque ravvisando la presenza di dati personali nei documenti richiesti ostanti all'accesso.

In data 11 marzo 2009 il prof. integrava la precedente istanza, specificando il proprio interesse al chiesto accesso. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 6 maggio ha presentato ricorso alla scrivente commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria trasmessa il 29 maggio 2009 l'amministrazione ha svolto le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati, non individuabili dal ricorrente, nelle persone dei professori a contratto e interni cui si riferiscono i documenti di cui al punto a) con particolare riferimento ai cedolini delle competenze spettanti ai docenti e ai quali il presente gravame va notificato da parte dell'amministrazione. Le delibere relative ai menzionati pagamenti, viceversa e per espressa ammissione di parte resistente nella nota difensiva del 29 maggio, sono accessibili in quanto atti pubblici e come tali a disposizione del richiedente.

Quanto ai documenti di cui alle lettere b) e c), viceversa, la Commissione ritiene fondato il gravame. Al riguardo si osserva che è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, attesa la sua posizione di professore presso l'istituto resistente. Tale qualifica, invero, esclude in radice che la istanza di accesso denegata in data 12 febbraio espressamente e confermata dal silenzio formatosi sull'integrazione dell'istanza datata 11 marzo u.s. possa essere tesa ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'art. 24, legge n. 241/90 e come affermato da parte resistente nel diniego espresso di cui al provvedimento del 12 febbraio 2009 e ribadito nella memoria difensiva del 29 maggio u.s..

PLENUM 4 GIUGNO 2009

D'altronde, lo stesso ricorrente ha sufficientemente chiarito le ragioni della propria istanza con la integrazione dell'11 marzo sulla quale si è formato l'impugnato silenzio.

Relativamente a tali documenti (lettere b) e c) delle premesse in fatto), pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento ai documenti di cui alle lettere b) e c) delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

La Commissione, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, quanto ai documenti di cui alla lettera a) delle premesse in fatto e con specifico riferimento ai cedolini delle competenze spettanti ai docenti a contratto, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal prof.

.....

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Istituto per studi ed esperienze di architettura navale

Fatto

Il dott., dipendente di ruolo part time presso l'amministrazione resistente, riferisce di essere stato ammesso alla frequenza di un dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e di aver conseguentemente domandato, in data 11 febbraio 2009, il collocamento in aspettativa retribuita.

Il direttore generale dell'istituto resistente, con decreto n. 2916 del 12 febbraio successivo, collocava provvisoriamente in aspettativa l'odierno ricorrente e, al contempo, formulava richiesta di parere all'ARAN ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per un presunto contrasto tra il CCNL e la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) nella parte in cui contempla la possibilità riconosciuta ai vincitori di concorsi per la frequenza di dottorati di ricerca di domandare il collocamento in aspettativa retribuita per tutto la durata del ciclo di dottorato.

Il ricorrente riferisce, inoltre, che i pareri domandati da parte resistente sono stati rilasciati in data 26 marzo u.s. e pertanto, con istanza datata 30 marzo 2009, il dott. ha formulato richiesta di accesso ai suddetti pareri, ritenendosi direttamente interessato alla conoscenza dei contenuti espressi dagli organi consultivi investiti della questione dall'amministrazione resistente.

Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto risposta alla suddetta istanza, in data 14 maggio il dott. ha presentato ricorso alla scrivente commissione chiedendone l'accoglimento. In data 18 maggio 2009 l'amministrazione ha inviato una propria nota con la quale si dichiara disposta a rilasciare i documenti richiesti che vengono allegati alla citata nota. In data 25 maggio 2009 lo stesso ricorrente ha confermato, con nota trasmessa alla scrivente, di aver avuto accesso ai documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione dichiara cessata la materia del contendere, atteso il contenuto della nota pervenuta il 18 maggio u.s. con la quale si consente l'accesso ai documenti domandati dal ricorrente, e considerata la dichiarazione dell'avvenuto accesso a firma del ricorrente pervenuta lo scorso 25 maggio.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Infermeria principale di Roma

Fatto

Il maggiore riferisce di aver presentato all'Aeronautica militare – infermeria principale di Roma, in data 3 aprile 2009 istanza di accesso alla lettera di revoca delle proprie dimissioni nonché alla lettera di trasmissione della stessa restituita a parte resistente dal Comando generale dell'aeronautica militare.

La parte resistente, con nota del 29 aprile u.s. ha negato l'accesso, richiamando una propria precedente determinazione di diniego del 6 marzo 2009 a sua volta contenente un riferimento ad un precedente diniego del 2004.

L'odierno ricorrente, viceversa, sostiene di aver chiesto per la prima volta copia dei documenti oggetto dell'istanza di accesso in data 3 aprile e quindi, contro il diniego dell'amministrazione, in data 11 maggio 2009 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria trasmessa il 29 maggio 2009 l'amministrazione militare ha svolto le proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame. In particolare, parte resistente rileva come la vicenda inerente la riforma dal servizio militare attivo coinvolgente l'..... – per altro più volte esaminata dalla scrivente Commissione sul versante delle istanze ostensive a tale vicenda collegate – sia stata definita anche in sede giurisdizionale dal T.A.R. competente che ha rigettato due ricorsi depositati dall'odierno ricorrente. Tale profilo, secondo l'amministrazione resistente, avrebbe determinato il venir meno in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. Rileva inoltre parte resistente come le richieste formulate dall'..... in data 3 aprile u.s. siano dello stesso tenore di altre già evase negativamente in precedenza dall'amministrazione e sulle quali parte resistente si è limitata a confermare i precedenti dinieghi, senza, quindi, far decorrere nuovamente i termini per l'impugnativa.

Diritto

Il gravame presentato alla scrivente si inserisce nel solco di un risalente contenzioso tra il maggiore e l'amministrazione militare sul quale questa Commissione si è pronunciata in più di un'occasione con riferimento alle diverse tipologie documentali di volta in volta domandate dall'odierno ricorrente.

La fattispecie portata all'esame della scrivente con l'odierno ricorso, vede contrapporsi due ricostruzioni dei fatti diverse e tra loro incompatibili. In particolare, l'..... ritiene di non aver domandato prima del 3 aprile 2009 i documenti negati da parte resistente (revoca delle dimissioni e lettera di trasmissione al Comando militare) col provvedimento impugnato; l'amministrazione militare, viceversa, ritiene di aver già valutato (negativamente) nel 2004 l'istanza ai documenti in questione e che quindi il provvedimento oggetto del presente gravame sarebbe meramente confermativo del precedente non contenendo alcuna nuova ponderazione degli interessi in gioco. Tale

PLENUM 4 GIUGNO 2009

ultimo profilo, pertanto, determinerebbe la decadenza del termine per proporre ricorso, atteso che i termini per l'impugnativa in presenza di provvedimento meramente confermativo non ricominciano a decorrere dall'ultima determinazione amministrativa.

Su questo specifico aspetto la Commissione non ha elementi certi per verificare quale delle due versioni sia rispondente al vero, mancando la memoria difensiva dell'amministrazione del provvedimento del 2004 che per primo avrebbe deciso sull'istanza ostensiva dell'.....

Tuttavia, ai fini della presente decisione, rileva l'altra circostanza eccepita dall'amministrazione militare nella memoria difensiva del 29 maggio u.s. nella parte in cui solleva il difetto di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierno ricorrente in virtù della definizione della intera vicenda in sede giurisdizionale. Al riguardo si osserva come, pur non essendo pienamente sovrapponibili gli elementi legittimanti in chiave attiva il diritto di accesso con la possibilità di azionare in giudizio la pretesa sottostante, la circostanza derivante dal passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. che si è pronunciata sui ricorsi proposti dall'..... (rigettandoli) fa venire meno la concretezza dell'interesse all'accesso (così, C.d.S., Sez. VI. sentenza n. 6440/2006). Ciò anche in considerazione dell'elevato numero di istanze di accesso (tutte ruotanti intorno alla medesima fattispecie) rispetto alle quali, anche grazie all'intervento della scrivente Commissione, il maggiore ha avuto modo di prendere visione ed estrarre copia di numerosi documenti che consentono di affermare soddisfatto il bisogno di trasparenza del ricorrente.

In definitiva, tra la posizione del ricorrente e quella di parte resistente si ritiene nel caso di specie che debba prevalere la seconda in funzione di un valore – la certezza del diritto e delle determinazioni amministrative in particolare – che trascende la sfera delle parti collocandosi sul piano dell'interesse generale.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Regionale dei Carabinieri – Emilia Romagna

Fatto

Il sig., carabiniere scelto in servizio permanente, riferisce di aver presentato in data 25 marzo 2009 istanza di accesso tesa a prendere visione ed estrarre copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo alla domanda di trasferimento avanzata dall'odierno ricorrente in data 20 ottobre 2008 e non accolta da parte resistente.

Considerata, a dire del ricorrente, la pressoché totale assenza di motivazioni al diniego di trasferimento, il ha domandato l'accesso per valutare la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale contro il provvedimento negativo dell'amministrazione. Non avendo ottenuto risposta all'istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in data 6 maggio u.s. il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 1 giugno l'amministrazione ha inviato una nota nella quale si rende noto l'avvenuto accesso da parte del richiedente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione dichiara cessata la materia del contendere, atteso il contenuto della nota pervenuta il 1 giugno u.s. con la quale si dà atto dell'avvenuto accesso ai documenti richiesti da parte del ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Sacile

Fatto

Il dott. riferisce di aver appreso in data 4 gennaio 2009 da un quotidiano locale (Il gazzettino di Pordenone) di un concorso per esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo nell'area servizi finanziari, tributi e personale del Comune resistente. Non avendo reperito il bando nelle fonti di cognizione ufficiali, in data 20 febbraio 2009 formulava istanza di accesso all'amministrazione resistente per conoscere i contenuti del bando. Tale istanza veniva riscontrata negativamente dall'amministrazione comunale; pertanto, in data 10 marzo il reiterava la propria istanza di accesso senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Quindi, in data 9 maggio u.s, il dott. si è rivolto alla scrivente Commissione presentando un esposto e chiedendo di valutare il comportamento dell'amministrazione resistente. Con memoria trasmessa il 29 maggio 2009 l'amministrazione comunale ha svolto le proprie difese.

Diritto

La Commissione, premesso che l'esposto del dott. presenta gli elementi del ricorso di cui all'art. 25, legge n. 241/90, rileva preliminarmente la propria incompetenza a decidere sullo stesso

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale (come nel caso di specie), il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Liceo scientifico statale

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^a per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati. L'istanza di accesso è stata ricevuta da parte resistente il 12 marzo 2009

Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di accesso parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 22 maggio il liceo ha trasmesso le proprie difese, affermando di non essere in possesso della documentazione di cui ai punti 1, 3 e 4 delle premesse in fatto .

Diritto

Il gravame presentato dall'O.S. SNALS è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente.

Ciò premesso in linea teorica, occorre osservare che parte resistente, con la citata memoria difensiva del 22 maggio u.s., ha fatto presente di non essere in possesso della documentazione domandata ai punti 1, 3 e 4 dell'istanza di accesso. Tale circostanza,

PLENUM 4 GIUGNO 2009

comprovata dall'istanza rivolta da parte resistente alla Provincia di Venezia in data 19 maggio u.s. per l'ottenimento della relativa documentazione, non essendo pertanto decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta all'amministrazione provinciale, sui documenti di cui ai punti 1, 3 e 4 la scrivente non può pronunciarsi, non essendo in presenza di un riscontro espresso o di un silenzio dell'ente che risulta detentore della documentazione domandata. Non così per i documenti di cui al punto 2, sui quali la memoria difensiva, pur non esprimendosi chiaramente circa la detenzione o meno dei documenti stessi, non appare sufficiente a fondare il diniego.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso quanto ai documenti di cui al punto n. 2 delle premesse in fatto e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

La Commissione dichiara non luogo a provvedere con riguardo ai documenti di cui ai punti 1, 3 e 4 delle premesse in fatto.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro
Amministrazione resistente: ISIS

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^a per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati.

A fronte di tale richiesta l'istituto resistente non ha fornito alcun riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto contro il silenzio serbato dagli altri istituti scolastici l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

PLENUM 4 GIUGNO 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Istituto professionale

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^a per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati. L'istanza di accesso è stata ricevuta dall'Istituto resistente in data 11 marzo 2009.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di accesso parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 22 maggio l'Istituto professionale in data 25 maggio 2009 ha trasmesso le proprie difese, affermando di non essere in possesso della documentazione di cui ai punti 1, 3 (richiesta alla Provincia di Venezia, proprietaria dell'Immobile in cui ha sede l'istituto scolastico) e di averla concessa quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto .

Diritto

Stante il contenuto della memoria pervenuta in data 25 maggio u.s., la Commissione dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto. Con la citata memoria difensiva , parte resistente ha, altresì, fatto presente di non essere in possesso della documentazione domandata ai punti 1, 3 e di averla chiesta al dirigente del settore edilizia della Provincia di Venezia in data 23 maggio u.s.. Non essendo pertanto decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta all'amministrazione provinciale, sui documenti di cui ai punti 1 e 3 la scrivente non può pronunciarsi, non essendo in presenza di un riscontro espresso o di un silenzio dell'ente che risulta detentore della documentazione domandata.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

La Commissione dichiara non luogo a provvedere con riguardo ai documenti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro
Amministrazione resistente: ITAS

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici, tra i quali l'odierno resistente, aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto agli istituti resistenti l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^a per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati. L'istanza di accesso è stata ricevuta da parte resistente il 12 marzo 2009.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di accesso parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 maggio u.s. l'Istituto ha trasmesso una nota con la quale comunica l'avvenuto invio dei documenti richiesti all'O.S. ricorrente, allegandoli alla memoria difensiva.

Diritto

Preliminarmente la Commissione dichiara cessata la materia del contendere, atteso il contenuto della nota pervenuta il 28 maggio u.s. con la quale si dà atto dell'invio dei documenti al ricorrente; documenti che, in quanto allegati da parte resistente alla nota trasmessa alla scrivente Commissione, si allegano alla presente decisione.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro
Amministrazione resistente: ITIS

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^a per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati.

A fronte di tale richiesta l'istituto resistente non ha fornito alcun riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto contro il silenzio serbato dagli altri istituti scolastici l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

PLENUM 4 GIUGNO 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico industriale

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^a per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati. L'istanza di accesso è stata ricevuta da parte resistente il 12 marzo 2009.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di accesso parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 25 maggio u.s. l'Istituto tecnico industriale ha trasmesso le proprie difese, affermando di non essere in possesso della documentazione di cui ai punti 1, 3 (richiesta alla Provincia di Venezia, proprietaria dell'Immobilabile in cui ha sede l'istituto scolastico) e di avere intenzione di concederla quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto

Diritto

Con la citata memoria difensiva, parte resistente ha fatto presente di non essere in possesso della documentazione domandata ai punti 1 e 3 sopra menzionati e di averla chiesta al dirigente del settore edilizia della Provincia di Venezia in data 25 maggio u.s..

Non essendo pertanto decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta all'amministrazione provinciale, sui documenti di cui ai punti 1 e 3 la scrivente non può pronunciarsi, non essendo in presenza di un riscontro espresso o di un silenzio dell'ente che risulta detentore della documentazione domandata.

Quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto, parte resistente ha manifestato l'intenzione di comunicarle all'O.S. ricorrente con lettera del 26 maggio 2009. Tale profilo, pur rappresentando un indubbio riconoscimento della legittimazione attiva dell'odierna ricorrente, sulla quale anche la scrivente non nutre perplessità, non è tuttavia sufficiente a far dichiarare cessata la materia del contendere atteso che alla data

PLENUM 4 GIUGNO 2009

di invio della memoria con cui si anticipa l'intenzione di soddisfare la pretesa ostensiva quest'ultima non ha ancora trovato accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

La Commissione dichiara non luogo a provvedere con riguardo ai documenti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico statale per il turismo

.....

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^ per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati. L'istanza di accesso è stata ricevuta da parte resistente il 12 marzo 2009.

Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di accesso parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 29 maggio u.s. l'Istituto tecnico statale per il turismo ha trasmesso le proprie difese, affermando di non essere in possesso della documentazione di cui ai punti 1, 3 (richiesta alla Provincia di Venezia, proprietaria dell'Immobilabile in cui ha sede l'istituto scolastico) e di averla concessa quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto .

Diritto

Con la citata memoria difensiva , parte resistente ha fatto presente di non essere in possesso della documentazione domandata ai punti 1 e 3 sopra menzionati e di averla chiesta al dirigente del settore edilizia della Provincia di Venezia in data 29 maggio u.s.. Non essendo pertanto decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta all'amministrazione provinciale, sui documenti di cui ai punti 1 e 3 la scrivente non può pronunciarsi, non essendo in presenza di un riscontro espresso o di un silenzio dell'ente che risulta detentore della documentazione domandata.

Quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto, parte resistente li ha trasmessi all'organizzazione sindacale ricorrente in data 13 maggio u.s. così determinando, rispetto ad essi, la cessazione della materia del contendere.

PQM

PLENUM 4 GIUGNO 2009

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 4 delle premesse in fatto.

La Commissione dichiara non luogo a provvedere con riguardo ai documenti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico di Venezia-.....

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi; 4) numero dei nuovi iscritti alle classi I^a per l'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del numero degli alunni diversamente abili certificati.

A fronte di tale richiesta l'istituto resistente ha espressamente negato il chiesto accesso (peraltro insistendo per il rigetto del gravame anche con nota difensiva pervenuta il 1 giugno u.s.). Pertanto, contro tale diniego l'O.S. ricorrente ha presentato in data 6 maggio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. Stante il diniego espresso manifestato da parte resistente il ricorrente avrebbe dovuto allegare al presente ricorso il provvedimento impugnato conformemente al dettato dell'art. 12, comma 4, lett. a), del d.P.R. n. 184/2006. Non avendolo fatto il gravame è inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006 con riferimento alla documentazione domandata al Liceo Artistico di Venezia-..... per non aver allegato il provvedimento di diniego.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri – Milano P.ta Monforte

Fatto

Il sig., carabiniere scelto in servizio al Comando carabinieri Regione Emilia Romagna, riferisce di aver presentato in data 25 marzo u.s. ricorso gerarchico avverso un provvedimento sanzionatorio emesso nei suoi confronti nel 2003 e di cui ha avuto notizia solo nel febbraio del 2009. Unitamente al ricorso gerarchico il ha chiesto l'accesso a tutte le sanzioni irrogate da parte resistente nei suoi confronti ad eccezione di quelle impugnate con il suddetto ricorso gerarchico e con altro ricorso al T.A.R. competente.

Non avendo ottenuto risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi, in data 18 maggio u.s. il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 20 maggio 2009 parte resistente ha trasmesso una nota difensiva con la quale attesta che la documentazione richiesta dal è stata trasmessa all'URP della Regione carabinieri Emilia Romagna per la notifica all'accedente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere conseguente all'invio della nota datata 20 maggio u.s. da parte dell'amministrazione resistente.

Pur non essendo ancora avvenuto l'accesso chiesto dall'odierno ricorrente, dal contenuto della menzionata nota si ritiene inequivocabile la volontà di parte resistente di dar seguito positivamente all'istanza di accesso, con ciò determinando il venir meno dei presupposti per la definizione nel merito del presente gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Carabinieri – Isernia

Fatto

Il sig., Capitano dell'Arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data 17 marzo u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti.

In particolare il ha chiesto l'accesso a: 1) documentazione relativa ad attività di intercettazione concernenti presunte pressioni per far trasferire il ricorrente dalla sede di Venafro; 2) documenti dai quali sia possibile ricavare il nominativo dei militari che hanno trasmesso al superiore gerarchico il plico concernente una presunta cospirazione ai danni del richiedente; 3) copia della documentazione prodotta da parte resistente a seguito della valutazione gerarchica conseguente all'avvio del procedimento penale ai danni del ricorrente.

L'istanza è stata formulata dall'odierno ricorrente dopo aver avuto conoscenza del contenuto del fascicolo processuale concernente la sua persona. In data 28 aprile l'amministrazione ha negato l'accesso al primo documento ritenendolo sottratto all'accesso in quanto atto giudiziario e dunque invitando il richiedente a rivolgersi all'A.G. Ha altresì negato l'accesso agli altri documenti ritenendo l'istanza preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego il ha presentato in data 13 maggio ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 27 maggio è pervenuta la memoria difensiva dell'amministrazione che insiste per il rigetto del ricorso, ribadendo i motivi di diniego già espressi con il provvedimento impugnato.

Diritto

In primo luogo occorre osservare che il Capitano ha già preso visione del fascicolo processuale cui i documenti oggetto dell'istanza di accesso denegata da parte resistente sono collegati. Tale circostanza, con specifico riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 delle premesse in fatto, rende illegittimo il diniego opposto da parte resistente, atteso che la relativa documentazione sembrerebbe essere in possesso della stessa e, considerato l'interesse qualificato dell'accedente, deve a quest'ultimo essere rilasciata. Considerazioni analoghe valgono anche per i documenti di cui al punto n. 3 delle premesse in fatto, con la precisazione che il motivo di diniego opposto dall'amministrazione in questo caso è relativo ad un presunto controllo generalizzato del sull'operato dell'amministrazione appare destituito di fondamento in virtù del coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella vicenda cui i documenti si riferiscono.

Quanto ai documenti di cui al punto n. 2 delle premesse in fatto, la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone dei militari che hanno trasmesso al superiore gerarchico il plico concernente una presunta cospirazione ai danni del

PLENUM 4 GIUGNO 2009

richiedente non individuabili dal ricorrente ed ai quali il presente grava, e deve essere notificato da parte dell'amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1) e 3) delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

La Commissione, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, quanto ai documenti di cui al punto 2) delle premesse in fatto considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal Capitano

.....

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva

Fatto

Il signor in data 30 marzo 2009 ha richiesto al Ministero della Difesa (Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva) l'emissione del provvedimento di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, di cui aveva fatto richiesta in data 22 novembre 2000 ed in conseguenza del quale, a quanto risulta dagli atti, avrebbe già percepito l'equo indennizzo.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, il signor, in data 21 maggio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90 per ottenere l'emissione del provvedimento richiesto.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in esame rileva, in via preliminare, che ai sensi della legge n. 241/90, art. 27, comma 5 e dell'art. 11 del regolamento di cui al d.P.R. n. 184/2006, tra i poteri attribuiti a questa Commissione non rientra la possibilità di intimare ad un'amministrazione l'emissione di un provvedimento, rimanendo circoscritto il proprio ambito di attività alla trattazione dei ricorsi in caso di diniego d'accesso (a documenti già esistenti), nonché alla vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Secondaria di I° grado "D. Alighieri" di
..... (MO)

Fatto

La signora, in qualità di docente presso la Scuola Secondaria di I° grado "D. Alighieri" di (MO), il 9 aprile 2009, ha chiesto a quest'ultimo istituto l'estrazione di una serie di documenti per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Con nota del 27 aprile 2009, l'istituto scolastico ha parzialmente accolto l'accesso richiesto, fissando contestualmente un'unica data per l'esercizio dello stesso, negandolo per gli atti contenenti dati sensibili o riguardanti alcuni alunni dell'istante. Il dirigente scolastico competente, in particolare, non ha concesso l'accesso alla documentazione relativa:

- alla comminazione di procedimenti disciplinari agli alunni da parte dell'istante;
- allo stato di handicap di alcuni alunni;
- ai dati sensibili riferibili al presidente del comitato dei genitori.

Pertanto, il 21 maggio 2009, la signora ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, alla scrivente Commissione per ottenere il riesame del diniego all'accesso dei suddetti dati e atti in forma di copia e avere il loro rilascio nell'integrale forma richiesta nonché per chiedere che *"sia rideterminato nel senso normativamente previsto il periodo di esercizio del diritto di accesso per gli atti ammessi alla richiesta estrazione di copia, limitato dal dirigente scolastico al solo 4 maggio 2009."*

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, alla signora erano note le generalità dei soggetti controinteressati, vale a dire i propri alunni rispetto ai quali ha chiesto all'istituto scolastico di accedere alla relativa documentazione, quindi la stessa avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato S.N.A.L.S. – C.O.N.F.S.A.L. Segreteria Provinciale di Lucca

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di di (LU)

Fatto

Il prof., segretario provinciale della sede di Lucca del legale del sindacato S.N.A.L.S. – CONF.S.A.L., il 22 aprile 2009 ha richiesto al dirigente scolastico competente dell'Istituto Comprensivo di di (LU) di potere avere la copia della graduatoria d'istituto definitiva del relativo personale docente, pubblicata il 20 aprile 2009, allo scopo di esercitare la tutela dei propri associati, asserendo che gli stessi non hanno visto riconosciuto in tale graduatoria tutto il punteggio loro spettante.

Il 28 aprile 2009 il dirigente scolastico competente ha negato l'accesso richiesto "per motivi di attenzione organizzativa ed economica".

Avverso il suddetto provvedimento di diniego il prof., quale rappresentante legale del sindacato S.N.A.L.S. – CONF.S.A.L. della sede di Lucca, il 22 maggio 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Istituto Comprensivo di di la produzione della copia del documento richiesto.

Il 27 maggio 2009 l'amministrazione resistente ha inviato una memoria alla scrivente Commissione chiarendo che la graduatoria interna definitiva è stata affissa all'albo di istituto e che pertanto è pubblica e visionabile a tutti coloro che fossero interessati a prenderne visione e di avere dato comunicazione di tale pubblicazione sia personalmente alle docenti ricorrenti tutelate dal sindacato SNALS sia a tutto il personale insegnante.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede provinciale di Siracusa

Fatto

Il signor, il 24 febbraio 2009, ha presentato all'INPS – Sede provinciale di Siracusa un'istanza di accesso volta a conoscere dei documenti da cui risulti *“la legge, l'anno di pubblicazione, l'articolo e il comma utilizzati per il calcolo della propria pensione”*.

Non avendo ricevuto alcuna risposta al riguardo da parte della suddetta amministrazione il 13 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 13 maggio 2009, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti *“dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”*, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Magistrale Statale “.....”

Fatto

Il signor, dopo aver presentato domanda di partecipazione al bando di reclutamento di personale esperto per la realizzazione del progetto PON – Obiettivo/Azione “C1” “Percorso formativo francese – Livello A” – Comunicazione in lingua straniera” pubblicato Istituto Magistrale Statale “.....”, successivamente alla pubblicazione della relativa graduatoria, il 13 marzo 2009 ha richiesto al dirigente competente dell’Istituto Magistrale Statale “.....” di potere avere accesso ad alcuni atti concernenti tale procedura.

In particolare, l’odierno ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

- graduatoria/e per la scelta del docente esperto relativa al suddetto corso PON;
- verbale della scelta del docente esperto relativo al suddetto corso PON;
- curriculum prodotto dal docente esperto scelto dalla apposita commissione per la conduzione del suddetto corso PON.

Il dirigente scolastico, con lettera del 9 aprile 2009, ha concesso un parziale accesso agli atti richiesti, negando il rilascio del curriculum del docente esperto scelto “per motivi di impedimento normativo”.

Pertanto, il 14 maggio 2009, l’istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego per avere copia del curriculum della persona controinteressata designata dell’incarico di esperto, a cui aspirava anche lui stesso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La più recente giurisprudenza, infine, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, C.d.S., Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Fatto

La S.p.A., in data 26 marzo 2008, ha presentato al Ministero delle Attività Produttive (ad oggi Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, domanda di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento inerente ad un bando di concorso per la concessione di un finanziamento agevolato a favore dell'innovazione tecnologica, a cui aveva presentato domanda di partecipazione.

In particolare, l'istante ha chiesto di potere accedere alle domande delle imprese aggiudicatarie dei finanziamenti, ai relativi progetti ed agli atti contenenti le attribuzioni dei punteggi a dette imprese e le relative motivazioni, asserendo un danno derivante dalla sua esclusione dalla possibilità di ottenere il suddetto finanziamento ed il proprio interesse ad effettuare “un controllo della congruità delle determinazioni adottate nell'attribuzione dei punteggi ai vari progetti”.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, nei termini di legge, da parte dell'amministrazione resistente, la S.p.A. ha presentato ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

La Commissione, nella seduta del 10 giugno 2008, rilevando che il ricorso non era stato notificato alle imprese aggiudicatarie dei finanziamenti, soggetti controinteressati, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, ha invitato l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso a questi ultimi, sospendendo ogni pronuncia sul merito del ricorso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la competitività – Direzione Generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, con nota del 7 maggio 2009 inviata alla scrivente Commissione, ha comunicato di avere provveduto in data 6 agosto 2008 alla notifica del ricorso di cui si discute, a mezzo ufficiale giudiziario, ai controinteressati i cui progetti di innovazione tecnologica sono risultati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito del bando tematico legge n. 46/82 FIT “Tecnologie prioritarie” di cui al D.M. 29/09/2005.

Diritto

La Commissione, in via preliminare, rileva che a seguito della notifica del ricorso di cui si discute, ai controinteressati (i cui progetti di innovazione tecnologica sono risultati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito del bando tematico legge 46/82 FIT “Tecnologie prioritarie” di cui al D.M. 29/09/2005) non ha ricevuto alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'amministrazione resistente concernente eventuali opposizioni all'esercizio del diritto di accesso da parte dei controinteressati stessi.

PLENUM 4 GIUGNO 2009

Nel caso di specie, dunque, la Commissione ritiene che il ricorso è fondato per i motivi che di seguito espone.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale della S.p.A. ad avere copia di quanto richiesto – per poter procedere alla tutela dei propri diritti – e dunque a tutta la documentazione relativa al procedimento inerente al bando di concorso per la concessione di un finanziamento agevolato a favore dell'innovazione tecnologica, a cui aveva presentato domanda di partecipazione.

L'interesse della società istante è, infatti, volto ad effettuare “un controllo della congruità delle determinazioni adottate nell'attribuzione dei punteggi ai vari progetti” mediante l'accesso, in particolare, alle domande delle imprese aggiudicatrici dei finanziamenti, ai relativi progetti ed agli atti contenenti le attribuzioni dei punteggi a dette imprese e le relative motivazioni, avendo la stessa società asserito un danno derivante dalla propria esclusione al possibile ottenimento del suddetto finanziamento.

La prevalenza del diritto di accesso nell'ipotesi in cui un parte istante debba poter procedere alla tutela dei propri diritti è confermata, oltre che da questa Commissione, anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

La più recente giurisprudenza, inoltre, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso anche rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, C.d.S., Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve

PLENUM 4 GIUGNO 2009

comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comando della Regione Carabinieri Lazio –
Compagnia aeroporti Roma

Fatto

Il signor, appuntato in servizio presso la Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, in data 2 aprile 2009 ha richiesto alla medesima amministrazione di potere avere copia di diversi documenti relativi alla propria posizione professionale e sanitaria (ordini di servizio, certificati medici) “per curare e difendere i propri interessi giuridici in relazione al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di talune patologie da stress determinate dall’assenza del dovuto controllo datoriale” in violazione della specifica normativa.

Il 15 aprile 2009, il comandante della Regione Carabinieri Lazio – Compagnia aeroporti Roma ha inviato una nota all’odierno ricorrente accogliendo parzialmente la suddetta richiesta, non avendo reperito tutta la documentazione richiesta e avendo interessato della stessa anche altri uffici competenti, ed in ogni caso ha limitato l’accesso alla sola visione dei documenti richiesti.

Pertanto, il signor in data 13 maggio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241/90 per ottenere la visione e/o estrazione dei copia dell’intera documentazione richiesta.

Il 27 maggio 2009 l’amministrazione resistente ha inviato una memoria alla scrivente Commissione ribadendo il diniego espresso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L’interesse all’accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell’istante ad avere copia, e non solo visione, di quanto richiesto, per

PLENUM 4 GIUGNO 2009

poter procedere alla tutela dei propri diritti, a condizione che la documentazione richiesta sia esistente e quindi reperibile per l'amministrazione.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.